

Promozione professionale

Statuto 2024

Regolamento 2024

**Promozione professionale costruzione in legno svizzera
Statuto 2024**

Indice

Visione strategica – idea direttrice	3
A Nome, forma giuridica, sede e scopo	4
Art. 1 Nome, forma giuridica e sede	4
Art. 2 Scopo	4
B Appartenenza	4
Art. 3 Campo di applicazione	4
C Organizzazione	5
Art. 4 Organi	5
Art. 5 Assemblea generale	5
Art. 6 Comitato	6
Art. 7 Consiglio direttivo (consiglio)	7
Art. 8 Ufficio amministrazione	8
D Organo di ricorso e di controllo	8
Art. 9 Commissione di ricorso	8
Art. 10 Organo di controllo	9
E Aspetti finanziari e responsabilità	10
Art. 11 Contributi	10
Art. 12 Prestazioni	10
Art. 13 Responsabilità e diritti delle imprese	11
F Disposizioni finali	11
Art. 14 Modifiche statutarie, scioglimento, liquidazione	11
Art. 15 Entrata in vigore	12

Visione strategica – idea direttrice

I soci di Costruzione in legno svizzera (Società svizzera delle imprese di costruzione in legno) si propongono di favorire e garantire, attraverso l'associazione autonoma Promozione professionale Costruzione in legno svizzera:

- la formazione e il perfezionamento professionale
- offerte attrattive di formazione e avanzamento professionale
- un sistema di compensazione finanziaria per le aziende di tirocinio
- il promovimento costante del personale, al fine di incrementarne la competitività

A Nome, forma giuridica, sede e scopo

Art. 1 Nome, forma giuridica e sede

1 Nome: promozione professionale Costruzione in legno svizzera

2 Forma giuridica: Promozione professionale Costruzione in legno svizzera (di seguito Promozione professionale) è un'associazione senza fini di lucro ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

3 Sede: l'associazione ha sede presso Costruzione in legno svizzera.

Art. 2 Scopo

- a) Mantenimento di un fondo per la formazione finanziato dai datori di lavoro secondo il principio del primato dei contributi.
- b) Promozione rivolta esclusivamente ai soci ordinari di Costruzione in legno svizzera – Società svizzera delle imprese di costruzione in legno.
- c) Sostegno alla formazione e al perfezionamento degli aventi diritto alle prestazioni (corsi ed esami), all'acquisizione di nuove leve e a progetti di formazione specifici, promossi da Costruzione in legno svizzera.
- d) Finanziamento di misure per equipaggiamento di sicurezza.

B Appartenenza

Art. 3 Campo di applicazione

1 Imprese assoggettate: fanno parte di Promozione professionale tutti i soci ordinari di Costruzione in legno svizzera.

2 Delimitazione: i rami e le regioni che dispongono di un fondo per la formazione professionale con prestazioni equivalenti possono stipulare accordi di delimitazione con le istituzioni o le autorità interessate.

3 Imprese miste: le imprese miste devono assegnare i dipendenti e la relativa massa salariale ad uno specifico settore d'attività. In assenza di accordi di delimitazione sotto il profilo personale è l'insieme dei dipendenti ad essere assoggettato a Promozione professionale e devono essere pagati i contributi.

4 Categorie professionali assoggettate: sono assoggettati tutti i dipendenti, compresi i titolari, escluso il personale amministrativo e il personale addetto alle pulizie.

C Organizzazione

Art. 4 Organi

Gli organi di Promozione professionale Costruzione in legno svizzera sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato
- c) il consiglio direttivo (consiglio)
- d) l'ufficio amministrazione
- e) l'organo di controllo
- f) la commissione di ricorso.

Art. 5 Assemblea generale

1 Funzione: l'assemblea generale è l'organo supremo di Promozione professionale.

2 Composizione: l'assemblea generale è composta dal presidente di Promozione professionale nonché dai soci delegati di Costruzione in legno svizzera.

3 Presidenza: l'assemblea generale è diretta dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o successivamente dal membro del comitato con maggiore anzianità di carica. L'assemblea generale nomina nel proprio ambito uno o più scrutatori.

4 Convocazione: di norma l'assemblea generale si riunisce una volta all'anno. Può essere convocata in seduta straordinaria:

- su decisione dell'assemblea generale
- su richiesta congiunta dell'organo di revisione e dell'organo di controllo
- su istanza di almeno un quinto dei membri dell'assemblea generale
- ogni qualvolta una situazione urgente lo richieda, su decisione del comitato.

La convocazione ordinaria da parte del comitato deve essere inviata ai soci per iscritto o per via elettronica almeno 14 giorni prima della data dell'assemblea.

5 Proposte: le proposte, presentate in forma scritta e corredate di una breve motivazione, devono pervenire al comitato al più tardi 30 giorni prima dell'assemblea.

6 Compiti: l'assemblea generale soprintende alle attività dell'associazione.

7 Competenze: l'assemblea generale ha le seguenti competenze:

- approvazione del verbale dell'assemblea generale precedente
- approvazione del rapporto annuale del presidente, compresi il bilancio e il conto annuale
- approvazione dell'operato dei membri del comitato e del suo consiglio
- elezioni: presidente, membri del comitato, membri della commissione di ricorso, revisori dei conti, scrutatori
- approvazione del budget e determinazione delle aliquote contributive (percentuale salariale)
- approvazione della politica di promozione e degli obiettivi finanziari
- modifiche statutarie e scioglimento dell'associazione.

8 Diritto di voto: ogni delegato di Costruzione in legno svizzera presente all'assemblea generale ha diritto a un voto.

9 Delibere: normalmente l'assemblea generale delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Per decisioni riguardanti lo statuto o lo scioglimento dell'associazione si applica l'art. 14 dello statuto. Le elezioni e le votazioni si svolgono per alzata di mano, tranne nei casi in cui il presidente o l'assemblea generale richiedono lo scrutinio segreto.

Art. 6 Comitato

1 Funzione: il comitato si occupa di tutti gli affari riguardanti la Promozione professionale e ha facoltà di evadere quelli che rientrano nello scopo dell'associazione giusta l'art. 2, che non sono riservati all'assemblea generale. Il presidente è inoltre responsabile di rappresentare Promozione professionale verso l'esterno.

2 Composizione: il comitato è composto dal presidente designato nominativamente, dal vicepresidente e da almeno altri quattro membri, almeno due dei quali devono essere membri della direzione centrale di Costruzione in legno svizzera. In particolare, si deve fare in modo che le regioni siano adeguatamente rappresentate.

La maggioranza dei membri deve essere costituita da imprese di costruzione in legno operanti. Inoltre, il direttore di Costruzione in legno svizzera e il capo amministrazione di Promozione professionale partecipano alle riunioni del comitato con funzione consultiva.

3 Presidenza, verbale: le riunioni del comitato sono dirette dal presidente, in caso di suo impedimento dal vicepresidente da lui designato. Il verbale è redatto dall'ufficio amministrazione.

4 Durata della carica: la carica del presidente e dei membri del comitato è limitata a quattro anni. La rielezione è consentita due volte. I membri del comitato cessano dalle funzioni al più tardi alla fine del mandato in cui raggiungono l'età pensionabile.

5 Convocazione: il comitato si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedono. La convocazione può avvenire su richiesta scritta del consiglio o della metà dei membri del comitato. Le riunioni ordinarie vanno convocate con un preavviso di almeno 10 giorni, mediante invito scritto a tutti i membri.

6 Proposte: le proposte, presentate in forma scritta e corredate di una breve motivazione, devono pervenire all'ufficio amministrazione prima della riunione.

7 Compiti: il comitato ha in particolare i seguenti compiti:

- definizione della politica d'incentivazione e degli obiettivi di finanziamento (orientamento strategico)
- determinazione dei criteri per i corsi e gli organizzatori di corsi
- definizione dei requisiti di qualità
- sorveglianza delle attività di Promozione professionale e supervisione generale delle risorse finanziarie, del rispetto del budget e di un suo impiego sulla base del primato dei contributi

- direzione strategica e gestione strategica del consiglio e dell'ufficio amministrazione
- convocazione dell'assemblea generale
- ricezione e attuazione di proposte dell'assemblea generale
- scioglimento dell'associazione su incarico dell'assemblea generale
- definizione della politica in materia di delimitazioni giusta l'art. 3.
- stipulazione di accordi di delimitazione

8 Competenze: il comitato ha in particolare le seguenti competenze:

- approvazione dei regolamenti dell'associazione
- riduzioni straordinarie delle prestazioni, nella misura in cui ciò sia reso necessario dal principio del primato dei contributi
- elezione e revoca dei membri del consiglio
- valutazione e conferimento di un mandato all'ufficio amministrazione (accordo di prestazione)
- decide in merito al budget per il finanziamento delle richieste di Costruzione in legno svizzera, nella misura in cui le risorse finanziarie lo consentano.

9 Delibere: il comitato può deliberare se sono presenti almeno due terzi dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. Il presidente prende parte al voto; a parità di voti prevale quello del presidente. In mancanza di potere decisionale del comitato i membri del comitato non presenti, possono votare in seguito, – entro sette giorni – sulle delibere tramite procedimento di circolazione.

Art. 7 Consiglio direttivo (consiglio)

1 Funzione: il consiglio è responsabile della preparazione degli affari del comitato.

2 Composizione: il consiglio è composto da membri del comitato, nominati dallo stesso. Il direttore di Costruzione in legno svizzera e il capo amministrazione di Promozione professionale partecipano alle riunioni del consiglio con funzione consultiva.

3 Presidenza, verbale: il presidente è nominato dal comitato. Il verbale è redatto dall'ufficio amministrazione e approvato nella riunione successiva.

4 Durata della carica: la carica dei membri del consiglio è limitata a 12 anni. I membri del consiglio cessano dalle funzioni al più tardi alla fine del mandato in cui raggi-ungono l'età pensionabile.

5 Convocazione: il consiglio si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedono. In caso di impedimento, un membro del comitato può essere delegato alla riunione, previo accordo. L'ufficio amministrazione deve esserne opportunamente informato.

6 Compiti: il consiglio ha in particolare i seguenti compiti:

- elaborazione e aggiornamento del regolamento dell'associazione.
- elaborazione e aggiornamento del regolamento della direzione.
- gestione e sorveglianza dell'ufficio amministrazione.
- pianificazione finanziaria e controlling finanziario.
- rilevamento di dati, statistiche, monitoraggio ecc.
- elaborazione di basi decisionali per il comitato.
- verifica di accordi di delimitazione.

7 Competenze: il consiglio ha in particolare le seguenti competenze:

- decisione in merito alla registrazione di corsi e organizzatori di corsi nel rispetto di quanto sancito dal regolamento dell'associazione.
- conferimento di mandati per controlli aziendali in riferimento all'obbligo contributivo.
- mandati all'ufficio amministrazione.
- convocazione di riunioni del comitato.

8 Delibere: le delibere sono prese a maggioranza semplice di tutti i membri del consiglio. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero legale, i membri del consiglio che non erano presenti possono votare in seguito, – entro sette giorni – sulle delibere tramite procedimento di circolazione.

Art. 8 Ufficio amministrazione

1 Funzione: l'ufficio amministrazione è l'organo operativo di Promozione professionale e funge da centro d'informazione per datori di lavoro, lavoratori e altri interessati, come anche da punto di contatto per organizzatori di corsi e partecipanti.

2 Composizione: l'ufficio amministrazione è composto da un capo amministrazione e dai suoi collaboratori.

3 Delimitazione: l'ufficio amministrazione svolge tutte le attività operative in base alle istruzioni del comitato e ai mandati del consiglio.

4 Compiti: l'ufficio amministrazione ha in particolare i seguenti compiti:

- attuazione operativa globale della Promozione professionale nei confronti dei fornitori e dei destinatari delle prestazioni nonché di Costruzione in legno svizzera, nell'ambito di quanto previsto dai regolamenti.
- centro d'informazione verso l'interno e verso l'esterno.

5 Competenze: l'ufficio amministrazione ha in particolare le seguenti competenze:

- espletamento della procedura di registrazione per gli organizzatori di corsi (compresa l'AQ).
- espletamento della procedura di registrazione per i corsi (compresa l'AQ).
- incasso dei contributi e versamento delle prestazioni.
- valutazione delle richieste e versamento delle relative prestazioni.

D Organo di ricorso e di controllo

Art. 9 Commissione di ricorso

1 Funzione: la commissione di ricorso tratta tutti i ricorsi – nell'ambito di quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti – che hanno per oggetto le attività del consiglio e dell'ufficio amministrazione dell'associazione.

2 Composizione: la commissione di ricorso è composta da quattro membri. Un membro deve far parte del Comitato di Promozione professionale, gli altri membri non possono rivestire altre funzioni in seno a Promozione professionale. Un membro membro del consiglio ed il capo amministrazione di Promozione professionale partecipano alle riunioni dell'organo di ricorso con funzione consultiva.

3 Presidenza, verbale: la commissione di ricorso designa il presidente. Sulle deliberazioni viene redatto un verbale da parte dell'ufficio amministrazione.

4 Delimitazione: la commissione di ricorso è direttamente subordinata all'assemblea generale.

5 Durata della carica: la carica dei membri della commissione di ricorso è limitata a quattro anni. La rielezione è consentita due volte. I membri della commissione di ricorso cessano dalle funzioni al più tardi alla fine del mandato in cui raggiungono l'età pensionabile.

6 Convocazione: la commissione di ricorso si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedono. I punti all'ordine del giorno e altre informazioni sono comunicati ai membri della commissione di ricorso per iscritto con un preavviso di almeno 10 giorni. La convocazione viene effettuata dall'ufficio amministrazione.

7 Competenza della commissione di ricorso per i ricorsi aventi per oggetto le attività:

- trattamento di ricorsi aventi per oggetto le decisioni prese dall'ufficio amministrazione.
- trattamento di ricorsi aventi per oggetto la procedura di registrazione di corsi e organizzatori di corsi.

8 Competenze: la commissione di ricorso ha in particolare la seguente competenza:

- giudizio definitivo sui ricorsi. Le decisioni della commissione di ricorso sono inappellabili. Le deliberazioni sono prese con almeno tre voti unanimi della commissione di ricorso.

Art. 10 Organo di controllo

1 Funzione: l'organo di controllo è responsabile della revisione dei conti di Promozione professionale.

2 Composizione: l'organo di controllo è composto da:

- a) un organo di revisione.
- b) due revisori dei conti e un sostituto.

3 Delimitazione: l'organo di revisione è subordinato al comitato. I revisori dei conti dell'associazione sono direttamente subordinati all'assemblea generale di Promozione professionale.

4 Durata della carica: la durata delle cariche è regolamentata come segue:

- l'organo di revisione è eletto annualmente dal comitato.
- i revisori dei conti sono eletti annualmente dall'assemblea generale.
- i revisori dei conti lasciano la carica dopo quattro anni d'attività. Non è ammessa la rielezione.

5 Compiti: i compiti sono suddivisi nel seguente modo:

- l'organo di revisione verifica il conto annuale e il bilancio e presenta un rapporto scritto al comitato
- i revisori dei conti verificano l'impiego ordinario delle risorse nonché il conto annuale e il bilancio; propongono all'assemblea generale di accettare o respingere i conti e di approvare l'operato del comitato, del consiglio e dell'ufficio amministrazione.

E Aspetti finanziari e responsabilità

Art. 11 Contributi

1 Aliquota contributiva: le imprese assoggettate a Promozione professionale in virtù del campo di applicazione devono corrispondere un contributo pari allo 0,8 per cento della massa salariale soggetta al premio Suva (o della massa salariale soggetta al premio di un'assicurazione privata contro gli infortuni), dedotti i salari del personale amministrativo e del personale addetto alle pulizie. Il limite superiore del salario lordo corrisponde al massimo LAINF. Per gli indipendenti, il salario del titolare viene fissato a CHF 50.000.– all'anno (vedi regolamento, Punto 5.5). Per le persone giuridiche il salario del titolare può essere utilizzato solo per una persona al massimo. (Ulteriori persone in seno alla direzione aziendale devono essere interamente dichiarate.)

2 Dichiarazione della massa salariale: entro il 31 gennaio di ogni anno, le imprese sono tenute a comunicare all'ufficio amministrazione la massa salariale dell'anno precedente in forma scritta. In caso di mancato inoltro della dichiarazione salariale, o di indicazioni scorrette, e dopo un solo sollecito, l'ufficio amministrazione è autorizzato a procedere all'incasso sulla base di una stima. In virtù della stima (valutazione), per le rispettive spese viene riscossa un'indennità di CHF 200.–.

3 Contributi: se i contributi non sono versati nell'arco di cinque anni dopo scadenza dell'anno calendario, per il quale sono dovuti, non possono essere più riscossi o versati. Durante la durata di un inventario pubblico o una moratoria concordataria il termine è sospeso. In caso di procedimento di esecuzione o procedura di fallimento alla scadenza del termine, il termine ha fine con la terminazione di questi.

4 Fatturazione: i contributi per l'anno in corso vengono fatturati trimestralmente, pagabili entro 30 giorni. Determinante per il calcolo dei contributi è la massa salariale annunciata in via provvisoria all'inizio dell'anno oppure la massa salariale stimata l'anno precedente. All'inizio dell'anno successivo, il conteggio finale viene allestito sulla base della massa salariale dichiarata. Per le spese derivanti dall'invio del secondo sollecito (per ogni fattura) viene riscossa un'indennità di CHF 50.–.

5 Interessi di mora: alla scadenza del termine di pagamento, l'associazione può riscuotere un interesse di mora nella misura percentuale prevista dall'AVS del 5%.

6 Ricorso: contro una decisione del consiglio o dell'ufficio amministrazione può essere inoltrato un ricorso scritto motivato alla commissione di ricorso entro 30 giorni dalla notifica della decisione. La decisione della commissione di ricorso è inappellabile.

7 Controlli aziendali: per principio, il consiglio è autorizzato ad eseguire tutti i controlli che ritiene necessari presso le imprese affiliate al fine di verificare che le disposizioni sull'obbligo contributivo e sul diritto alle prestazioni siano rispettate.

Art. 12 Prestazioni

1 Regolamento: le prestazioni di Promozione professionale sono disciplinate in un allegato separato al regolamento.

2 Finanziamento: avviene sotto forma di un sistema di ripartizione finanziato dai datori di lavoro e governato secondo il principio del primato dei contributi.

3 Conteggio delle prestazioni: se la ditta ha contributi fatturati in sospeso i quali sono già scaduti, verranno scalati da eventuali prestazioni.

4 Termini: le richieste di prestazioni devono essere inoltrate dal datore di lavoro entro e non oltre sei mesi dall'ultimo giorno del corso. Per una formazione su parecchi semestri, vale quale fine del corso quella di ogni singolo semestre. Per i corsi di formazione dei quadri, suddivisi in moduli, la conclusione di ogni modulo vale come fine del corso. Le richieste inoltrate troppo tardi verranno rifiutate.

Art. 13 Responsabilità e diritti delle imprese

1 Responsabilità del patrimonio dell'associazione: delle obbligazioni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione; è esclusa la responsabilità delle imprese.

2 Diritti e obblighi delle imprese dimissionarie: il conteggio finale dei contributi per le imprese che si dimettono da Promozione professionale viene allestito pro rata temporis. Le imprese dimissionarie perdono qualsiasi diritto sul patrimonio dell'associazione. Vengono sospese le prestazioni per dipendenti che stanno seguendo corsi di formazione o di perfezionamento.

F Disposizioni finali

Art. 14 Modifiche statutarie, scioglimento, liquidazione

1 Modifiche statutarie: l'assemblea generale può decidere di modificare lo statuto con una maggioranza di tre quarti dei presenti aventi diritto di voto.

2 Scioglimento: per la delibera sullo scioglimento e la liquidazione è necessaria la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto di voto presenti all'assemblea generale.

3 Liquidazione: lo scioglimento avviene a opera del comitato in conformità a quanto sancito dalla legge, a meno che l'assemblea generale non designi dei liquidatori.

4 Patrimonio dell'associazione: il patrimonio residuo dopo il rimborso dei debiti viene devoluto dal comitato a Costruzione in legno svizzera per finalità analoghe.

Costruzione in legno svizzera esclude espressamente un'eventuale assunzione dei debiti di Promozione professionale.

5 Disposizioni sull'utilizzazione degli indirizzi: gli indirizzi registrati da Promozione professionale (indirizzi di imprese e dipendenti) sono utilizzati esclusivamente da Promozione professionale e Costruzione in legno svizzera nell'ambito dello scopo dell'associazione. Non è consentita la cessione a terzi. Ciò concerne in particolare:

- basi per il prelievo di prestazioni dal fondo per la formazione di Promozione professionale
- basi del sistema contributivo
- valutazioni statistiche
- marketing diretto delle due associazioni Promozione professionale e Costruzione in legno svizzera.
- attività mirate della formazione dell'opinione pubblica e determinazione del grado di soddisfazione.

Art. 15 Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale dell'Associazione per la promozione della professione del legname da costruzione Svizzera il 13 giugno 2024 ed entrano immediatamente in vigore.

Zurigo, 13 giugno 2024

Jürg Hugener

Presidente

Andri Freund

Vicepresidente

Regolamento

Promozione professionale costruzione in legno svizzera

Regolamento 2024

Indice

1	Principi della politica in materia di formazione	15
1.1	Categorie professionali	15
1.2	Ambiti di prestazione	15
1.3	Promozione di indirizzi formativi	15
2	Diritto alle prestazioni	15
2.1	Aventi diritto alle prestazioni	15
2.2	Condizioni per i partecipanti ai corsi	16
2.3	Condizioni per gli organizzatori di corsi	16
3	Valutazione delle prestazioni e loro portata	16
3.1	Principi per tutte le prestazioni cui si ha diritto	16
3.2	Formazione professionale di base	16
3.3	Formazione dei quadri	17
3.4	Perfezionamento individuale	18
3.5	Equipaggiamento di sicurezza	18
3.6	Marketing professionale /acquisizione nuove leve	19
3.7	Formazione d'imprenditore	19
3.8	Altri compiti formativi	19
4	Procedura di registrazione delle offerte formative	20
4.1	Principio/riconoscimento	20
4.2	Diritti e obblighi degli organizzatori di corsi	20
5	Valutazione delle richieste e versamento delle prestazioni	21
5.1	Presentazione delle richieste / Iscrizione online tramite calendario di formazione	21
5.2	Valutazione delle richieste	21
5.3	Versamento	21
5.4	Prestazioni di terzi	22
5.5	Obbligo contributivo per lavoratori indipendenti	22
5.6	Termini	22
6	Aspetti organizzativi	22
6.1	Ricorsi	22
6.2	Indicazioni false	22
7	Entrata in vigore	23
Allegato VI: prestazioni 2024		24
1	Importi forfettari giornalieri per la formazione professionale	24
2	Importi forfettari giornalieri e indennità per la formazione dei quadri	24
3	Aliquote per il perfezionamento individuale	25
4	Equipaggiamento di sicurezza	25
5	Marketing professionale /acquisizione nuove leve	25
6	Formazione per imprenditori	25
7	Progetti di formazione studiati appositamente per il settore	25

1 Principi della politica in materia di formazione

1.1 Categorie professionali

L'associazione Promozione professionale Costruzione in legno svizzera (di seguito Promozione professionale) si propone di contribuire in misura determinante alla formazione e al perfezionamento professionale delle persone attive nel settore svizzero delle costruzioni in legno. Nell'adempimento di questo scopo considera le seguenti categorie professionali:

- carpentieri
- falegnami
- copritetto
- parchettisti
- disegnatori AFC

1.2 Ambiti di prestazione

1.2.1 Promozione professionale favorisce la formazione e il perfezionamento professionale nei seguenti ambiti:

- formazione professionale di base
- formazione dei quadri
- perfezionamento individuale
- equipaggiamento di sicurezza all'inizio della formazione
- marketing professionale/acquisizione nuove leve
- formazione d'imprenditore
- altri compiti formativi decisi dal comitato

1.2.2 Per i corsi di sicurezza sul lavoro e prevenzione sanitaria non esiste diritto alle prestazioni.

1.3 Promozione di indirizzi formativi

Per promuovere un indirizzo formativo specifico, in conformità ai principi della politica in materia di formazione dell'associazione Costruzione in legno svizzera, il comitato Promozione professionale può aumentare – per periodi limitati – le prestazioni concesse a singoli corsi o tipi di corsi.

2 Diritto alle prestazioni

Premesse i punti 4 segg. e 5 segg. del presente regolamento, hanno diritto alle prestazioni di Promozione professionale le imprese e le istituzioni riportate qui di seguito:

2.1 Aventi diritto alle prestazioni

- Prestazioni di formazione: imprese e imprese miste affiliate a Promozione professionale, che pagano regolarmente i contributi
- Marketing professionale/acquisizione nuove leve: associazione Costruzione in legno svizzera e le sue sezioni
- Esame federale di professione: associazione Costruzione in legno svizzera
- Progetti di formazione specifici: associazione Costruzione in legno svizzera

2.2 Condizioni per i partecipanti ai corsi

Le prestazioni possono essere richieste dal datore di lavoro se il salario del lavoratore rientra nella massa salariale dichiarata a Promozione professionale. Il datore di lavoro è tenuto a inviare alla Promozione professionale l'attestato di salario nominativo delle persone sottoposte alla Promozione professionale (inclusi i loro numeri di assicurazione) per l'anno passato entro e non oltre il 31 gennaio. Se la ditta ha contributi fatturati in sospeso i quali sono già scaduti, verranno scalati da eventuali prestazioni.

Il datore di lavoro deve aver pagato i contributi a Promozione professionale per un periodo di almeno sei mesi prima dell'inizio del corso.

Per beneficiare delle prestazioni di formazione, i partecipanti ai corsi devono essere alle dipendenze di un'impresa affiliata a Promozione professionale per tutta la durata del corso.

2.3 Condizioni per gli organizzatori di corsi

Le prestazioni vengono concesse solo se il corso è conforme ai principi della politica in materia di formazione di cui alla sezione 1.

Le prestazioni vengono concesse se il corso risponde ai requisiti qualitativi di Promozione professionale, se è giudicato idoneo dal consiglio e se è stato riconosciuto nell'ambito della procedura ordinaria di registrazione.

Il consiglio si assicura che i corsi soddisfino i seguenti requisiti:

- Contenuto: il contenuto è conforme ai principi della politica in materia di formazione?
- Rilevanza: l'obiettivo di formazione è di utilità per la professione?
- Qualità: l'offerta soddisfa i requisiti qualitativi?
- Durata: qual è la durata della formazione?
- Costi: a quanto ammontano i costi?
- Finanze: vi sono disponibilità di budget?

Non sono corrisposte indennità per le tasse dei corsi o i costi di materiale.

Le offerte formative riconosciute sono riportate nell'elenco dei corsi (cfr. sito internet).

Gli importi forfettari a titolo di buona riuscita dei corsi di formazione vengono corrisposti solo se il corso è stato completato con successo.

Le prestazioni sono versate esclusivamente ai datori di lavoro, salvo in caso di marketing professionale o altri accordi.

Le sovvenzioni e gli importi forfettari a titolo di buona riuscita dei corsi di formazione sono riportati nell'allegato.

3 Valutazione delle prestazioni e loro portata

3.1 Principi per tutte le prestazioni cui si ha diritto

Le prestazioni valgono per le quattro categorie professionali (vedi punto 1.1), a condizione che la relativa offerta formativa sia giudicata idonea dal consiglio o dal comitato (vedi punto 4: Procedura di registrazione delle offerte formative).

3.2 Formazione professionale di base

Promozione professionale concede prestazioni per frequentare i corsi interaziendali (CI) obbligatori previsti dalla legge sulla formazione professionale, per formazioni complementari e per gli studenti di scuole medie professionali:

- corsi interaziendali (CI) formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP)
- corsi interaziendali (CI) formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC)
- corsi per un secondo apprendistato
- campi di studio per apprendisti, organizzati da un ente di formazione
- Prova d'esame per la procedura di qualificazione
- scuola media professionale frequentata parallelamente all'attività professionale durante o dopo il tirocinio o a tempo pieno dopo il tirocinio (solo orientamento tecnico e commerciale)

I corsi di preparazione per gli esami finali durante l'apprendistato e per la scuola professionale e di maturità non vengono finanziati.

3.3 Formazione dei quadri

3.3.1 Carpentieri

Promozione professionale concede prestazioni nei seguenti ambiti della formazione dei quadri:

Pagamento di importi forfettari giornalieri:

- scuole per capi squadra con diploma dell'associazione
- scuole per capi carpentieri con esame federale di professione
- programma di bachelor
- scuola dei tecnici con diploma federale
- corsi preparatori formazione dei quadri

Tetto/limite massimo

I percorsi di formazione a partire dal 1° gennaio 2021 prevedono per singolo semestre un tetto/limite massimo dei fondi come di seguito indicato:

Scuola per capi squadra importo	max. per semestre	CHF 2'500.-
Scuola per capi carpentiere importo	max. per semestre	CHF 2'880.-
Scuole tecniche importo	max. per semestre	CHF 5'000.-
Bachelor	max. per semestre	CHF 5'000.-
Corsi preparatori importo	max. per semestre	CHF 2'500.-

Non si erogano fondi a favore dei semestri di tirocinio.

Pagamento di importi forfettari a titolo di buona riuscita dei corsi di formazione:

- corsi di maestria in carpenteria con esame professionale federale superiore
- formazione per la direzione dei lavori di costruzione in legno MAS con attestato professionale federale
- artigiano addetto alla conservazione dei monumenti storici con attestato professionale federale
- consulente in campo energetico per edifici con attestato professionale federale
- responsabile di progetto per l'installazione di pannelli solari con attestato professionale federale

Per gli esami di capo squadra, capo carpentiere e tecnico non viene corrisposta né un'indennità giornaliera, né un'indennità per la tassa d'esame.

3.3.2 Falegnami/copritetto/parchettisti/disegnatori

Le prestazioni concesse per la frequentazione di corsi in queste tre categorie professionali sono analoghe a quelle accordate per la formazione dei quadri della carpenteria.

3.4 Perfezionamento individuale

Promozione professionale concede prestazioni nei seguenti ambiti del perfezionamento individuale:

- corsi specifici ad es. corso di allineamento
- corsi informatici ad es. corso CAD
- corsi di fornitori ad es. corsi per utenti

Le prestazioni sono calcolate in base alla formula riportata qui di seguito. I rispettivi valori sono indicati nell'allegato:

$$P = (D \times A + T \times Q)$$

P importo della prestazione (CHF)

D durata del corso (h)

A aliquota oraria (CHF/h)

T tassa del corso (CHF) senza materiale, vitto e alloggio

Q quota di finanziamento (%)

3.5 Equipaggiamento di sicurezza

Promozione professionale concede prestazioni nell'ambito dell'equipaggiamento di sicurezza per apprendisti all'inizio della formazione.

3.6 Marketing professionale/acquisizione nuove leve

Promozione professionale concede prestazioni nei seguenti ambiti del marketing professionale:

- azioni di marketing professionale promosse da Costruzione in legno svizzera e dalle sue sezioni
- pubblicazioni sulle professioni (in forma cartacea o elettronica) edite da Costruzione in legno svizzera

Le prestazioni sono definite dal consiglio o dal comitato. Il loro importo, da intendersi come un tetto di spesa, viene definito nell'allegato.

3.7 Formazione d'imprenditore

Nell'ambito della formazione destinata agli imprenditori, la Promozione professionale eroga prestazioni per corsi che apportano un evidente valore aggiunto nel settore delle costruzioni in legno o in materia di economia aziendale. Spetta al consiglio o al comitato decidere in merito a un eventuale diritto al sostegno e alla relativa entità.

3.8 Altri compiti formativi

3.8.1 Organizzazione di esami

I disavanzi degli esami (di capo squadra, capo carpentiere e maestro carpentiere) organizzati sotto il patrocinio di Costruzione in legno svizzera sono coperti sulla base dei conteggi delle singole commissioni d'esame. Eventuali eccedenze sono versate annualmente a Promozione professionale.

3.8.2 Progetti specifici del settore di Holzbau Schweiz

I progetti formativi straordinari incentivati dall'associazione Holzbau Schweiz vengono sostenuti dalla Promozione professionale.

Ulteriori progetti dell'associazione Holzbau Schweiz possono essere sostenuti dalla Promozione professionale. A tal fine devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Il quadro finanziario della Promozione professionale permette di fornire un sostegno;
- I progetti formativi esistenti o in programma non devono essere compromessi;
- I membri di Holzbau Schweiz ne traggono un beneficio;

Per ogni progetto, anche ricorrente, deve essere presentata una richiesta scritta in via preliminare per il tramite di Holzbau Schweiz.

Il comitato delibera a favore di un eventuale sostegno finanziario.

4 Procedura di registrazione delle offerte formative

4.1 Principio/riconoscimento

Promozione professionale concede prestazioni per offerte formative che sono state riconosciute nell'ambito della procedura ordinaria di registrazione e che sono riportate nell'elenco dei corsi.

Per far riconoscere un corso, l'organizzatore deve registrare i corsi online.

Offerte formative che sono state riconosciute vengono controllate, se corrispondono al regolamento.

Il riconoscimento per il diritto alle prestazioni viene emesso dall'ufficio amministrazione. Il richiedente verrà informato entro sei settimane seguendo la fissazione dei criteri di prestazioni.

4.2 Diritti e obblighi degli organizzatori di corsi

4.2.1 Diritti degli organizzatori di corsi

Per le offerte formative riconosciute e a fini di comunicazione, gli organizzatori di corsi hanno il diritto di utilizzare il logo di Promozione professionale con l'aggiunta «Offerta formativa riconosciuta da Promozione professionale Costruzione in legno svizzera». In questo modo segnalano alle cerchie interessate che i loro corsi danno diritto alle prestazioni di Promozione professionale.

4.2.2 Obblighi degli organizzatori di corsi

Gli organizzatori di corsi s'impegnano a tenere una lista delle presenze per i corsi riconosciuti. La lista deve essere caricata nell'elenco dei corsi online oppure inviata subito dopo la fine del corso all'ufficio amministrazione (condizione per il nullaosta al pagamento).

In caso di formazioni di lunga durata, per le quali vengono effettuati pagamenti parziali, le liste di presenza devono essere consegnate mensilmente, al più tardi entro il 15 del mese successivo.

Gli organizzatori di corsi si impegnano a immettere loro stessi nell'apposita maschera le informazioni che dovranno figurare nell'elenco dei corsi (sito Internet). Essi sono responsabili del contenuto e della correttezza dei dati da loro inseriti.

Gli organizzatori di corsi s'impegnano a comunicare senza indugio il mancato svolgimento di un corso.

5 Valutazione delle richieste e versamento delle prestazioni

5.1 Presentazione delle richieste/Iscrizione online tramite calendario di formazione

La richiesta viene inoltrata online nell'elenco dei corsi. Inoltre c'è la possibilità di inviare la richiesta al consiglio in forma cartacea, la quale deve essere compilata e firmata dal datore di lavoro, allegando i documenti necessari.

Le richieste di contributi per progetti di formazione specifici devono essere presentate prima dell'inizio del progetto all'ufficio amministrazione di Promozione professionale che, dopo averle esaminate, le sottopone alla direzione.

5.2 Valutazione delle richieste

Prima di accogliere o respingere una richiesta, l'ufficio amministrazione e la direzione o il comitato di Promozione professionale verificano che sia conforme ai requisiti regolamentari. La decisione è comunicata per iscritto al più tardi entro 4 settimane dalla presentazione della richiesta.

5.3 Versamento

Le prestazioni sono versate in base a quanto indicato nella richiesta e nell'elenco dei corsi. Il versamento è effettuato esclusivamente a favore del datore di lavoro, in base alle ore o ai giorni di corso effettivamente seguiti.

Il versamento viene effettuato in base ai giorni di corso confermati, subito dopo l'inoltro dell'attestato di frequenza mensile da parte della scuola.

I contributi per azioni di vendita, attività di marketing professionale o per pubblicazioni vengono versati al termine di tali iniziative e su presentazione di un conteggio globale.

5.4 Prestazioni di terzi

Non sussiste diritto ad un indennizzo quando, per lo stesso periodo, vengono percepite prestazioni dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF), dall'assicurazione militare (AM), dall'assicurazione invalidità (AI) o da un corrispettivo ente assicurativo estero. Nel caso in cui fossero già avvenute prestazioni, queste possono essere dedotte da prestazioni future oppure può essere richiesta la loro restituzione direttamente al datore di lavoro.

5.5 Obbligo contributivo per gli indipendenti

Chi, ai sensi dell'AVS, è iscritto ad una cassa compensazione quale indipendente nel settore della costruzione in legno (titolare di una ditta individuale, socio con firma collettiva oppure semplice socio), deve calcolare una somma salariale di CHF 50'000.—.

5.6 Termini

Le richieste di prestazioni devono essere inoltrate dal datore di lavoro entro e non oltre sei mesi dall'ultimo giorno del corso. Per una formazione su parecchi semestri, vale quale fine del corso quella di ogni singolo semestre. Per i corsi di formazione dei quadri, suddivisi in moduli, la conclusione di ogni modulo vale come fine del corso. Le richieste inoltrate troppo tardi verranno rifiutate.

6 Aspetti organizzativi

6.1 Ricorsi

Contro una decisione dell'ufficio amministrazione o del consiglio, il datore di lavoro può inoltrare un ricorso all'organo di ricorso entro 30 giorni dalla notifica della decisione. L'organo di ricorso delibera in modo inappellabile dopo aver esaminato i documenti inoltrati.

6.2 Indicazioni false

Chi ottiene prestazioni sulla base di indicazioni false dovrà rimborsarle integralmente a Promozione professionale. È riservato il perseguimento penale.

7 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato a Zurigo il **9 aprile 2024** dal comitato di Promozione professionale ed entra in vigore il 9 aprile 2024. Il presente regolamento sostituisce la versione del 1 gennaio 2024.

Zurigo, 9 aprile 2024



Jürg Hugener

Presidente



Andri Freund

Vicepresidente

Allegato VI
Prestazioni 2024
(Valido dal 9 aprile 2024)

1 Importi forfettari giornalieri per la formazione professionale

Corsi introduttivi Corsi di preparazione agli esami Campi di studio per apprendisti	Formazione di base AFC	1° anno di apprendistato 2° anno di apprendistato 3°+4° anno di apprendistato	41.00 CHF/g 58.00 CHF/g 76.00 CHF/g
	Formazione di base CFP	1° anno di apprendistato 2° anno di apprendistato	41.00 CHF/g 58.00 CHF/g
	Secondo tirocinio	Tutti gli anni di tirocinio	76.00 CHF/g
Maturità professionale frequentata durante il tirocinio	Formazione di base AFC	1° anno di apprendistato 2° anno di apprendistato 3°+4° anno di apprendistato	41.00 CHF/g 58.00 CHF/g 76.00 CHF/g
	Secondo tirocinio	Tutti gli anni di tirocinio	76.00 CHF/g
Maturità professionale Scuola a tempo pieno o frequentata parallelamente all'attività professionale dopo il tirocinio	Professionisti		76.00 CHF/g

2 Importi forfettari giornalieri e indennità per la formazione dei quadri

2.1 Quadri della carpenteria (falegname/copritetto/parchettista)
Pagamento di importi forfettari giornalieri

Indennizzo sulla base di importi forfettari giornalieri incl. limite massimo

Scuola per capi squadra con diploma dell'associazione	Capo squadra	80.- CHF/g	Limite massimo: 2'500.- CHF
Scuola per capi carpentieri con esame federale di professione	Capo carpentiere	80.- CHF/g	Limite massimo: 2'880.- CHF
Scuola dei tecnici con diploma federale	Tecnico del legno ST	80.- CHF/g	Limite massimo: 5'000.- CHF
Bachelor BSC	Bachelor BSC	80.- CHF/g	Limite massimo: 5'000.- CHF
Corsi preparatori formazione dei quadri		80.- CHF/g	Limite massimo: 2'500.- CHF

Limite massimo:

Alle attività di formazione dei quadri aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2021, come tetto massimo di contribuzione si applicano i limiti massimi prestabiliti. I limiti massimi sono stati fissati sulla base delle direttive sulle lezioni emanate dall'associazione Holzbau Schweiz con riferimento alle attività di formazione dei quadri.

Non si erogano fondi a favore dei semestri di tirocinio.

Pagamento di premi di buona riuscita

(esame superato/corso completato con successo)

Artigiano addetto alla conservazione dei monumenti storici con attestato professionale federale	Artigiano addetto alla conservazione dei monumenti storici	2 000.00 CHF (indennità unica)
Corsi di maestria in carpenteria con esame professionale federale superiore, indennità unica corrisposta in caso di superamento dell'esame di maestria	Maestro carpentiere:	5 000.00 CHF (indennità unica)
Formazione per la direzione dei lavori di costruzione MAS FHNW con attestato professionale federale	Direttore dei lavori di costruzione	3 000.00 CHF (indennità unica)
Consulente in campo energetico per edifici con attestato professionale federale	Consulente in campo energetico per edifici	3 000.00 CHF (indennità unica)
Responsabile di progetto per l'installazione di pannelli solari con attestato professionale federale	Responsabile di progetto per l'installazione di pannelli solari	3 000.00 CHF (indennità unica)

3 Aliquote per il perfezionamento individuale

Aliquota oraria A	Apprendisti 1° anno di apprendistato (CFP) Apprendisti 2° anno di apprendistato (CFP) Apprendisti 3° + 4° anno di apprendistato (CFP) Professionisti	18.00 CHF/h 24.00 CHF/h 26.00 CHF/h 30.00 CHF/h
Tasse dei corsi T	Tasse effettive dei corsi, al massimo	70.00 CHF/h
Quota di finanziamento Q		58 %

$$P = (D \times A + T \times Q)$$

P Importo della prestazione (CHF)

D Durata del corso (h)

A Aliquota oraria (CHF/h)

T Tasse dei corsi (CHF) senza materiale, vitto e alloggio

Q Quota di finanziamento (%)

4 Equipaggiamento di sicurezza

Dopo aver frequentato il primo corso introduttivo, è possibile presentare una domanda di contributo di CHF 200.– per gli allievi del primo anno di apprendistato e per i principianti del secondo anno di apprendistato.

5 Marketing professionale/acquisizione nuove leve

Viene pagato il 48 % e non più di CHF 14'500.– delle spese di terzi per un evento di marketing professionale preventivamente approvato da Promozione professionale.

Per un proprio nuovo stand acquistato (a partire da 2011), sarà bonificato per ogni convegno una prestazione supplementare forfettaria di CHF 5'000.– (al massimo per sei convegni oppure i costi d'acquisto). La condizione per il diritto alla prestazione è l'approvazione d'immagine dello stand tramite costruzione in legno svizzera.

6 Formazione per imprenditori

Viene pagato il 30 % e non più di CHF 5'000.– dei costi del corso, tuttavia senza i costi per il programma, le licenze e il materiale.

7 Progetti di formazione studiati appositamente per il settore

Viene pagato al massimo il 48 % delle spese di terzi.

Preambolo generale:

Ai fini di una migliore leggibilità, viene usata solo la forma maschile che naturalmente si estende anche a quella femminile.

Berufsförderung Holzbau Schweiz
Thurgauerstrasse 54
8050 Zürich

Telefono +41 44 511 02 80
berufsfoerderung@holzbau-schweiz.ch
www.holzbau-schweiz.ch/berufsfoerderung